



## PROGETTO

### IL SISTEMA NAZIONALE PER IL CONTROLLO E LA SORVEGLIANZA DEI CHEMICALS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

CUP MASTER J55I22004430001 - CUP DERIVATO J55I22004500001



Finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima"

## ATTO AGGIUNTIVO

### ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

**AReSS Puglia**

e

**ARPA VENETO**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO**

per la realizzazione del progetto

### **"Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza dei chemicals a tutela della salute pubblica"**

Premesso che

- in attuazione dell'articolo 1, comma 2, punto E sub, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 203492, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2021, al numero 214, ove si istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, al centro di responsabilità amministrativa "Direzione generale della prevenzione sanitaria" il capitolo 7122 "Somme da destinare al finanziamento di progetti di sanità pubblica in materia di salute ambiente e clima", con la seguente pianificazione finanziaria:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
€ 51.490.000	€ 128.090.000	€ 150.880.000	€ 120.560.000	€ 46.540.000	€ 2.450.000	€ 500.010.000

- in data 28 ottobre 2022, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del progetto avente titolo "Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza dei chemicals a tutela della salute pubblica" è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e la Regione Puglia in relazione all'investimento E.1. salute- ambiente-biodiversità-clima del Piano Nazionale investimenti Complementari al PNRR (PNC), approvato con decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria del 28 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2022, al numero 3208;

- l'articolo 1, comma 3 dell'accordo summenzionato, prevede espressamente che "durante lo svolgimento delle attività previste dal suindicato progetto potranno essere apportate modifiche allo stesso, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo";

- il Ministero della Salute aveva assunto l'impegno di effettuare, entro il 31 maggio 2023, una nuova pianificazione finanziaria del progetto in linea con gli stanziamenti previsti per le singole annualità del PNC, come peraltro rilevato in

fase di registrazione del provvedimento alla Corte dei conti;

- per quanto sopra il Ministero della Salute e la Regione Puglia in data 25 e 30 maggio 2023 hanno rispettivamente sottoscritto digitalmente un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione sottoscritto il 28 ottobre 2022 per la necessità di *"massimizzare la capacità di spesa della Regione Puglia, garantendo l'indispensabile disponibilità di risorse finanziarie per la realizzazione del progetto, assicurando, al contempo, un costante monitoraggio dell'impiego delle risorse e prevedendo la restituzione di quanto non speso entro la data di conclusione del progetto"*, come riportato nelle premesse all'atto aggiuntivo medesimo;

- con deliberazione della Giunta Regionale pugliese n. 1129 del 2 agosto 2022 l'AReSS - Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale veniva delegata a svolgere le funzioni di Capofila del progetto denominato "Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza dei chemicals a tutela della salute pubblica";

- al progetto "Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza dei chemicals a tutela della salute pubblica" partecipano 16 unità operative la cui collaborazione è garantita e disciplinata attraverso l'attivazione di specifici strumenti convenzionali sottoscritti tra la capofila AReSS Puglia e le singole Unità operative;

- in data 30 marzo e 3 aprile 2023 l'AReSS e l'ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto hanno rispettivamente sottoscritto digitalmente un accordo di collaborazione per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Progetto "Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza dei chemicals a tutela della salute pubblica";

- è necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione tra l'AReSS e l'ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, per recepire quanto disposto nell'atto aggiuntivo sottoscritto digitalmente dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia il 25 e 30 maggio 2023, nonché anche in considerazione degli ulteriori chiarimenti pervenuti ad AReSS Puglia, a mezzo Pec, dal Ministero della Salute in data 16.11.2023;

Tutto ciò premesso, con il presente atto aggiuntivo tra

l'AReSS PUGLIA - Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale – partita IVA 08238890720, codice fiscale n. 93496810727, con sede in Bari, al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Giovanni Gorgoni, nato a Losanna (EE-CH) l'11 ottobre 1971, all'uopo delegato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1129 del 2 agosto 2022, di seguito "AReSS"

e

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile, 24 Cod. Fiscale 92111430283 e P. Iva 03382700288, nella persona del Direttore Generale Ing. Loris Tomiato, nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21 luglio 2021, di seguito "U.O."

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – Relazioni tecniche sullo stato di avanzamento e rendiconti finanziari**

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di consentire lo stato di avanzamento dell'iniziativa, l'AReSS, perentoriamente entro il 30 settembre, pena l'impossibilità di erogazione delle risorse, deve trasmettere al Ministero della Salute la relazione sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e il rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e le spese sostenute. Al fine di consentire ad AReSS di adempiere puntualmente alle scadenze ministeriali, **entro e non oltre il 7 settembre di ogni anno l'U.O. è tenuta a predisporre la propria relazione sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e il rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e le spese sostenute.** Detti documenti dovranno quindi essere resi disponibili all'AReSS, nelle modalità e nei termini che la stessa AReSS avrà cura di comunicare in forma scritta, non appena note le corrispondenti indicazioni ministeriali (upload sulla piattaforma web ministeriale dedicata e/o invio a mezzo Pec).

2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2026, o entro il termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, qualora lo stesso subisse modificazioni, AReSS è tenuta a trasmettere al Ministero della Salute il rendiconto finanziario finale delle spese sostenute. La U.O. si impegna pertanto a fornire all'AReSS il rendiconto finale delle proprie spese con le modalità e nei termini che le saranno indicati dalla stessa AReSS al fine di consentire il rispetto della scadenza fissata dal Ministero nelle modalità da quest'ultimo indicate.

3. L'attività dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026, o entro il termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni.

4. Il Ministero della Salute può richiedere di conoscere in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dell'iniziativa. In tal caso, l'U.O. è tenuta a fornire all'AReSS i dati richiesti entro venti giorni.
5. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario allegato all'accordo.
6. È consentito il trasferimento di fondi tra le voci di spesa del piano finanziario, ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, nel rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti, previa motivata comunicazione all'AReSS che provvederà a inoltrarla al Ministero della Salute. Quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra, può, qualora ne ravvisi la necessità, negare la compensazione delle voci con comunicazione scritta. In assenza di comunicazioni, vige il silenzio assenso.
7. Le relazioni tecniche sullo stato di avanzamento ed i rendiconti finanziari devono essere resi disponibili nei termini e nelle modalità che saranno indicate da AReSS in forma scritta e con congruo anticipo (upload sulla piattaforma web ministeriale dedicata <https://prevenzione.cbim.it> e/o invio all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale dell'AReSS - [direzione.aress@pec.rupar.puglia.it](mailto:direzione.aress@pec.rupar.puglia.it) - nonché a quella del Servizio PMO e Internazionalizzazione - [pmo.eu.aress@pec.rupar.puglia.it](mailto:pmo.eu.aress@pec.rupar.puglia.it)).
8. Il Ministero della Salute renderà accessibili dette relazioni tecniche al referente scientifico per azioni di monitoraggio. Questi potrà richiedere in qualsiasi momento, al referente del progetto, un aggiornamento circa le attività realizzate.
9. È fatto obbligo alla U.O. di conservare tutta la documentazione contabile relativa ai progetti e di renderla disponibile a richiesta dell'AReSS e/o del Ministero della Salute.

## **Art. 2 – Finanziamento**

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente atto, il finanziamento complessivo assegnato alla U.O. con l'accordo originario che il presente atto integra, è pari a € 110.000,00 (centodiecimila/00).
2. La U.O. dichiara che le attività per la realizzazione del progetto di cui al comma 1, rientrano tra i propri compiti istituzionali, pertanto non sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972.
3. Il finanziamento è destinato esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa di cui all'accordo originario citato.
4. La U.O. prende atto ed accetta che AReSS e Regione Puglia non assumeranno altri oneri oltre l'importo richiamato nel presente articolo.
5. La U.O. prende atto che il finanziamento richiamato all'art. 1 del presente articolo per la realizzazione del progetto allegato all'accordo originario, sarà erogato con le modalità e alle scadenze previste nel successivo articolo 3, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla Legge n. 196 del 2009 e del decreto legislativo n. 93 del 2016 e successive modificazioni.

## **Art. 3 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento**

1. Fermo restando quanto già trasferito a titolo di prima tranche, pari a € 22.000,00 (ventiduemila /00) , le successive quote saranno erogate secondo le seguenti modalità:
  - a. La seconda quota di € 38.500,00 (trentottomilacinquecento /00) pari al 35% del finanziamento, sarà erogata all'esito positivo della prima rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
  - b. La terza quota di € 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00) pari al 35% del finanziamento, sarà erogata all'esito positivo della seconda rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
  - c. L'ultima quota di € 11.000,00 (undicimila/00), pari al 10% del finanziamento, sarà erogata all'esito positivo della terza rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2026, o entro il termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni, l'AReSS deve trasmettere al Ministero della Salute il rendiconto finanziario finale nel quale vengono attestate spese pari al 100% di quanto erogato, con l'impegno, qualora non fossero state spese integralmente le risorse trasferite, a restituire tempestivamente al Ministero della Salute le quote eccedenti, con le modalità comunicate dal Ministero stesso. In tal caso la U.O. sarà tenuta a restituire all'AReSS, nelle modalità e alla scadenza indicata dall'AReSS medesima, le eventuali risorse finanziarie già ricevute e non spese.

3. Il Ministero della Salute può richiedere in qualsiasi momento copia della documentazione giustificativa delle spese riportate nei rendiconti finanziari. In tal caso la U.O. è tenuta a fornire all'AReSS i documenti richiesti entro la scadenza indicata nella richiesta dell'AReSS.

4. I mandati di pagamento saranno tratti sul conto corrente indicato dalla U.O. dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte dell'U.O. e previa eventuali verifiche obbligatorie di legge. L'AReSS non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa ovvero riferibili a problemi organizzativi del Ministero della Salute e/o della Regione Puglia.

#### **Art. 4 – Sostituzione dei referenti**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'accordo citato nelle premesse, stante anche la durata pluriennale degli impegni assunti con quest'ultimo, l'eventuale modifica dei referenti dovrà essere sollecitamente comunicata, tramite Pec, all'AReSS che ne prenderà atto formalmente e provvederà a darne notizia al Ministero della Salute.

2. Non sarà necessaria la sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo a seguito della sostituzione dei referenti avvenuta secondo le modalità sopra indicate.

#### **Art. 5 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto restano ferme, valide ed efficaci, le disposizioni dell'accordo citato nelle premesse a cui questo atto espressamente si aggiunge per integrarlo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

REGIONE PUGLIA

Il Legale Rappresentante AReSS Puglia

Dott. Giovanni Gorgoni

ARPAV

Il Direttore Generale

Ing. Loris Tomiato